

Cessione crediti di imposta derivanti dagli incentivi per l'efficienza energetica e altri bonus fiscali edilizi a favore di Consumatori e Microimprese**INFORMAZIONI SULLA BANCA****BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni**

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma

Telefono: +39 060.060

Sito internet: www.bnl.itContatti: <https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 9339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

DATI DI CHI ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:

Soggetto Collocatore

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....

Qualifica.....Cod. Fiscale / P.A.....

Indirizzo/Sede.....Nr. Iscrizione Albo.....

Telefono.....Fax.....Indirizzo e-mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n. 3 pagine, nonché della "Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario" dal soggetto sopra indicato.

Data.....

Firma del Cliente.....

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

DESCRIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BONUS FISCALI DIVERSI DA SUPERBONUS

Oggetto di agevolazione sono anche altri interventi diversi dal Superbonus, quali a titolo non esaustivo:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio e successive modificazioni e integrazioni;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio e successive modificazioni e integrazioni;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio e successive modificazioni e integrazioni;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 e successive modificazioni e integrazioni;
- f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto e successive modificazioni e integrazioni.
- acquisto realizzazione box pertinenziali di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni;
- eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del Decreto Rilancio e successive modificazioni e integrazioni

Per tali crediti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto che ha sostenuto la spesa, l'art. 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di optare per:

- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. "sconto in fattura") effettuato da chi esegue i lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;

- la cessione a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari, del credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale maturata.

Le ulteriori cessioni a terzi possono essere effettuate se e nella misura in cui le stesse risultano consentite dalla legge pro-tempore vigente.

Ai sensi del Decreto Rilancio, il Cedente del credito d'imposta ne trasferisce la piena titolarità pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca (Cessionario), che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata senza dover attendere la compensazione su più annualità.

L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive (previste dalla normativa e/o indicate nel contratto).

Il Cedente garantisce che, al momento in cui le condizioni sospensive si saranno verificate, il credito sarà certo, liquido ed esigibile ed assume le obbligazioni specificamente previste dal Contratto di Cessione.

Come previsto dal Decreto Rilancio, per poter procedere alla cessione del credito d'imposta, è necessario che il cliente acquisisca a sue spese un'asseverazione tecnica e un visto di conformità, salvo i casi di esenzione da tali obblighi espressamente previsti dalla Legge pro tempore vigente. A tal proposito, si precisa che il cliente avrà facoltà di scegliere professionisti di propria fiducia per il rilascio dell'asseverazione e del visto di conformità citati e tale scelta non avrà alcuna incidenza sull'effettivo acquisto del credito da parte della Banca, né sulle relative condizioni economiche.

L'asseverazione tecnica e il visto di conformità devono essere prodotti alla banca al termine dei lavori. La Banca non è responsabile dell'operato dei prestatori terzi dei servizi di certificazione (visto di conformità/asseverazione tecnica) e/o di eventuali informazioni non corrette fornite da questi alla Clientela. I costi relativi al servizio di asseverazione tecnica e legale/fiscale possono essere ricompresi all'interno delle somme che danno diritto al beneficio fiscale.

Qualora il Cliente si affidi a propri consulenti per ottenere l'asseverazione tecnica e il visto di conformità, la Banca avrà la facoltà di attivare un controllo di secondo livello (due diligence) tramite i suoi partners tecnici e fiscali per valutare la bontà delle certificazioni presentate, ossia effettuare un'analisi della natura dei crediti ceduti al fine di verificare la corretta formale provenienza degli stessi.

Qualora il Cliente si affidi a propri consulenti per il visto di conformità e l'asseverazione tecnica, questi ultimi dovranno essere rilasciati dietro un compenso rientrante nei massimali e/o i criteri di calcolo previsti dalla normativa applicabile o da eventuali linee guida emanate dagli ordini professionali per lo svolgimento di tali attività.

Per la cessione dei crediti d'imposta diversi dal Superbonus 110% BNL fissa un limite minimo d'importo pari a 10.000 €.

PRINCIPALI RISCHI

- L'inserimento della richiesta di cessione del credito fiscale nella piattaforma dedicata e la consegna della documentazione, con presa in carico da parte di BNL, non garantiscono la conclusione della pratica, perché la stessa dipende dal buon esito dell'analisi dei controlli eseguiti dalla Banca.
- L'acquisto del credito resta comunque subordinato alla effettiva capienza fiscale della Banca, in mancanza della quale la Banca non può procedere all'acquisto di nuovi crediti fiscali.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche riportate nel prospetto che segue rappresentano le voci di costo relative ai prodotti oggetto del presente foglio informativo. Non sono altresì incluse le voci di costo relative all'operatività inerente le connesse operazioni di incasso e pagamento ed alla gestione dei conti correnti su cui tali prodotti vengono resi disponibili.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Tipologia di credito d'imposta	Prezzo di acquisto
<p>Acquisto del credito d'imposta diverso dal Superbonus 110% con compensazione fino a 5 quote annuali</p> <p>Crediti d'imposta previsti dall'art. 121 del Decreto Rilancio e derivanti dalle spese sostenute a partire dal 1/1/2020. Come previsto dal "Decreto Rilancio", per poter procedere alla cessione di tali crediti d'imposta, il cliente deve acquisire a sue spese un'asseverazione tecnica e un visto di conformità, salvo i casi di esenzione da tali obblighi espressamente previsti dalla Legge pro tempore vigente. I costi relativi al servizio di asseverazione tecnica e legale/fiscale possono essere ricompresi all'interno delle somme che danno diritto ai benefici fiscali.</p> <p>Importo minimo: € 10.000</p>	82,5% del valore nominale del credito
<p>Acquisto del credito d'imposta diverso dal Superbonus 110% con compensazione fino a 10 quote annuali</p> <p>Crediti d'imposta previsti dall'art. 121 del Decreto Rilancio e derivanti dalle spese sostenute a partire dal 1/1/2020. Come previsto dal "Decreto Rilancio", per poter procedere alla cessione di tali crediti d'imposta, il cliente deve acquisire a sue spese un'asseverazione tecnica e un visto di conformità, salvo i casi di esenzione da tali obblighi espressamente previsti dalla Legge pro tempore vigente. I costi relativi al servizio di asseverazione tecnica e legale/fiscale possono essere ricompresi all'interno delle somme che danno diritto ai benefici fiscali.</p> <p>Importo minimo: € 10.000</p>	68% del valore nominale del credito

Tipologia di credito d'imposta	Voci di costo a carico del Cliente
--------------------------------	------------------------------------

<p>Acquisto del credito d'imposta per bonus diversi da Superbonus 110% con compensazione in quote annuali</p> <p>Commissione d'istruttoria per la cessione dei crediti d'imposta incasso crediti d'imposta relativa alle verifiche tecniche e fiscali, controlli antiriciclaggio e documentali necessari per accertare la corretta venuta a esistenza del credito ai fini dell'esercizio dell'opzione di cessione, in coerenza con quanto disposto dal "Decreto Antifrodi" e dalla Circolare 23 dell'Agenzia delle Entrate</p>	<p>Valore pari al 3,50% max del credito fiscale certificato</p>
---	---

Esempio

Al fine di fornire un esempio del corrispettivo del credito di imposta ottenibile in via anticipata, senza dover attendere la compensazione su più annualità, vengono di seguito riportate le principali casistiche:

- per i **crediti d'imposta diversi dal Superbonus 110%** con compensazione fino a 5 quote annuali la banca pagherà al Cedente 82,5€ per ogni 100,00€ di credito d'imposta (82,5% del valore nominale del credito di imposta maturato);
- per i **crediti d'imposta con compensazione fino a 10 quote annuali**, la banca pagherà al Cedente 68,00€ per ogni 100,00€ di credito d'imposta (68% del valore nominale del credito di imposta maturato).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE PER SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI

<p>Spese di certificazione (visto di conformità), asseverazione tecnica</p>	<p>Si tratta dei costi di certificazione (visto di conformità) e di asseverazione tecnica. Queste certificazioni, previste dalla normativa, sono necessarie ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura. Tali costi rientrano tra le spese detraibili, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento e concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione previsto per l'intervento agevolato.</p>
--	---

RECLAMI

RECLAMI

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- a) effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- b) esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.